#### Milano, 12 ottobre 2015

Il Jobs Act al traguardo: tutele crescenti e contratto a tempo determinato.

Presentazione a «Tuttolavoro, Il Sole 24 Ore»

Avv. Angelo Zambelli

GRIMALDI STUDIO

STUDIO LEGALE

## Il contratto a tutele crescenti: licenziamento disciplinare e licenziamento economico

### Licenziamento discriminatorio, nullo ed intimato in forma orale

### Licenziamento discriminatorio, nullo ed intimato in forma orale

Regime sanzionatorio Jobs Act



Regime sanzionatorio Legge n. 92/2012



Reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione che, in ogni caso, non può essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

# Licenziamento disciplinare

#### Regime sanzionatorio Jobs Act



### Regime sanzionatorio Legge n. 92/2012

a) lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo



#### Regime sanzionatorio Jobs Act

- indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità;
- reintegrazione nel posto di lavoro e indennità risarcitoria sino ad un massimo di 12 mensilità solo nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore



#### b) lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo



# Apparato sanzionatorio Legge n. 92/2012 (art. 1, comma 42)

Nel caso in cui **non** ricorrano gli estremi del **giustificato motivo soggettivo** o della **giusta causa**:

✓per insussistenza del fatto contestato;

✓ perché il fatto costituisce una condotta punibile con sanzioni conservative sulla base dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili

In tutte le altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa (ad es., ritenuta sproporzionalità della sanzione)



Reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione che, in ogni caso, non può essere superiore a dodici mensilità (viene meno il limite minimo di cinque), deducendo sia il cd. aliunde perceptum che il cd. aliunde percipiendum

Pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva ricompresa tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità

### Licenziamento «economico»



#### **Regime sanzionatorio Jobs Act**



# Regime sanzionatorio Legge n. 92/2012

a) lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo



#### Regime sanzionatorio Jobs Act

- indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per ogni anno di servizio, comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità;
- reintegrazione nel posto di lavoro e indennità risarcitoria sino ad un massimo di 12 mensilità nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore.

#### b) lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo



#### Apparato sanzionatorio Legge n. 92/2012

- ✓ Licenziamento intimato per **sopravvenuta inidoneità** o superamento del periodo di **comporto**
- ✓ manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo

- ✓ In tutti gli **altri casi** in cui il giudice accerta che **non** ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo
- ✓ Violazione della procedura preventiva

Reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione fatto dal globale di giorno licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ma che, in ogni caso, non potrà essere **superiore** a mensilità (viene meno il limite minimo di cinque), deducendo sia il cd. aliunde aliunde perceptum che il cd. percipiendum

Pagamento di un'**indennità risarcitoria** onnicomprensiva ricompresa **tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità** di retribuzione

Pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva ricompresa tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità di retribuzione

Contratto di lavoro a tempo determinato: analisi costi/opportunità rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti



	Contratto a termine	Contratto a tutele crescenti 2015
Deduzione IRAP	Il costo del lavoro a termine rientra nell'imponibile IRAP. L'aliquota ordinaria di base è pari al <b>3,9%</b> (ma può variare leggermente in aumento o in diminuzione a seconda della regione e del settore dell'impresa).	Dal 2015, il costo del lavoro a tempo indeterminato non rientra nella base imponibile IRAP.
Contributo ASPI	Il datore di lavoro deve versare un contributo aggiuntivo dell' <b>1,4%</b> della retribuzione lorda dei contratti a termine.	Il contributo aggiuntivo ASPI non è dovuto per i contratti a tempo indeterminato.
Decontribuzione	N/A	La legge di stabilità ha previsto la decontribuzione INPS fino a un massimo di Euro 8.060 all'anno per tre anni, per i neo-assunti a tempo indeterminato (solo se non hanno lavorato con un contratto a t. indet. negli ultimi 6 mesi con qualsiasi datore di lavoro).  Il beneficio può quindi arrivare a un max di Euro 24.180 per l'intero periodo.  NB: questo incentivo vale solo per le assunzioni effettuate nel corso del 2015.

Sommando tutti i benefici riconosciuti alle assunzioni a tempo indeterminato rispetto a quelle a termine (IRAP, ASPI e decontribuzione), il risparmio ottenuto in termini di costo del lavoro è, per il 2015, molto consistente:

✓nel caso di una RAL di 30.000 Euro, la differenza di costi si avvicina (a seconda della regione e delle aliquote applicate) ai **10.000 Euro all'anno** (di cui 8.060 Euro per la sola decontribuzione) per <u>un risparmio</u> di quasi il 33% (pari a circa 4 mensilità) nel caso di assunzione a tempo indeterminato.



- La nuova misura dell'indennizzo economico in caso di licenziamento ingiustificato di un dipendente a tempo indeterminato, molto contenuta per i primi anni di lavoro, rende addirittura conveniente e vantaggiosa tale forma contrattuale rispetto al contratto a termine anche nel caso di prematura interruzione del rapporto.
- ➤ Nel caso di durata del rapporto a tempo indeterminato per tre anni, nell'esempio considerato con RAL di 30.000 Euro, il risparmio totale rispetto al contratto a termine sarebbe pari a circa 12 mensilità: ammontare praticamente doppio rispetto a quello della indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore in caso di licenziamento ingiustificato dopo 3 anni di anzianità di servizio (pari a 6 mensilità) e addirittura quadruplo rispetto alla somma prevista dalla neo introdotta «offerta di conciliazione» (pari a 3 mensilità).



- ➤Si noti che la <u>decontribuzione</u> è riconosciuta <u>solo ai</u> <u>neo-assunti nell'anno 2015</u>.
- ➤ Un confronto economico più equilibrato tra le due forme contrattuali si effettuerà a partire dal 2016 quando la differenza ammonterà circa al 5%.

## Questions?